



# COMUNE DI COLLEFFERRO

## CENTRALE DI COMMITTENZA

Comuni di Colferro, Carpineto Romano, Gavignano e Gorga

Piazza Italia n. 1 – 00034 Colferro (Rm) [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it)

Prot. n. 14384 del 03 MAR. 2017

### Avviso di sostituzione

**per errata corrige del documento Allegato “prospetto allegato offerta tecnica lotto I RCT/O”**

**Oggetto: Bando di Gara - Affidamento servizi Assicurativi per la copertura di responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/O e RC Patrimoniale Prot. 12053/2017 del 13-04-2017. Scadenza 18 maggio 2017 - ore 12**

Si comunica che a causa di un refuso sul documento “prospetto allegato offerta tecnica lotto I RCT/O”, è stata apportata la correzione.

Il documento è stato nuovamente pubblicato e allegato al bando con apportate le correzioni del caso.

  
IL DIRIGENTE  
Dott. Antonio Gagliarducci

**ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO I RCT/O**  
 Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	Comune di Colferro Piazza Italia, 1 00034 Colferro (RM)
<b>P.IVA</b>	02850240587

<b>1</b>	<b>Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7</b>
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:          Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.          Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.          Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.          È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:  <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>

	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato )</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)</b>	<b>2 punti</b>
	<b>Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)</b>	<b>4 punti</b>
	<b>Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)</b>	<b>5 punti</b>
	<b>Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)</b>	<b>7 punti</b>

<b>2</b>	<b>Durata del Contratto – Art. 1.8</b>
	<p>Premesso che, nell'ipotesi in cui la Società non dovesse accettare la richiesta di ripetizione avanzata dal Contraente, il contratto sarà automaticamente prorogato per un periodo massimo di 90 giorni, anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, al fine di consentire al Contraente il regolare espletamento della gara per la riaggiudicazione del servizio, è facoltà del concorrente aumentare il periodo di proroga concesso come segue:  <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>

	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato )</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (aumento del periodo massimo di proroga a 120 giorni)</b>	<b>4 punti</b>
	<b>Ipotesi C (aumento del periodo massimo di proroga a 180 giorni)</b>	<b>7 punti</b>

<b>3</b>	<b>Cessazione anticipata – Art. 1.9</b>	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:          E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di 60 giorni. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso          È facoltà del Concorrente:  <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	

	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato )</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (aumento del periodo massimo di proroga a 90 giorni)</b>	<b>3 punti</b>
	<b>Ipotesi C (aumento del periodo massimo di proroga a 120 giorni)</b>	<b>4 punti</b>
	<b>Ipotesi D (eliminazione della clausola dal capitolato)</b>	<b>6 punti</b>

<b>4</b>	<b>Massimali RCT – Art. 2.2</b>	
	<p>E' facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT unico per sinistro, persona e danni a cose secondo le ipotesi di seguito dettagliate.</p>	
	<b>Ipotesi A (Euro 5.000.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (Euro 10.000.000,00)</b>	<b>8 punti</b>
	<b>Ipotesi C (Euro 15.000.000,00)</b>	<b>10 punti</b>

<b>5</b>	<b>Franchigia – Art. 2.3 sub a)</b>	
	<p>E' facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.  <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)</b></p>	

	<b>Ipotesi A (Euro 3.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (Euro 2.000,00)</b>	<b>7 punti</b>
	<b>Ipotesi C (Euro 1.000,00)</b>	<b>10 punti</b>
	<b>Ipotesi D (nessuna franchigia)</b>	<b>15 punti</b>

<b>6</b>	<p align="center"><b>Modalità gestione sinistri in Franchigia (Self Insurance Retention – SIR) – Art. 2.4 Pagamento diretto franchigie</b></p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che la Società provvederà a liquidare il terzo danneggiato, <b>al netto della SIR prevista in polizza</b>, è facoltà del concorrente modificare la clausola come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Società provvederà a liquidare il terzo danneggiato, <b>al lordo della SIR</b> prevista in polizza.</li> </ul> <p>Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente per il tramite del broker l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero del sinistro;</li> <li>- data di denuncia del sinistro;</li> <li>- data di liquidazione del sinistro;</li> <li>- atto di quietanza con indicazione dell'importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;</li> <li>- importo da recuperare nei confronti della Contraente.</li> </ul> <p>La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.</p> <p><b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)</b></p>	
	<b>Ipotesi A (clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (clausola modificata come sopra)</b>	<b>4 punti</b>

<b>7</b>	<p align="center"><b>Modalità gestione sinistri in Franchigia ( da Self Insurance Retention – SIR a Gestione sinistri in franchigia da parte della Società) – Art. 2.4</b></p> <p>In caso di sostituzione dell'art. 2.4 del capitolato con il seguente:</p> <p>La Società provvederà a presentare al Contraente una proposta formale, motivata, di definizione del sinistro ed il Contraente si impegna ad aderire o meno a tale definizione entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa.</p> <p>Si precisa che la Società gestirà anche i sinistri che dovessero rientrare per intero nell'importo di cui alla franchigia frontale per sinistro, per i quali provvederà a risarcire il terzo danneggiato al</p>	
----------	--	--

	<p>netto degli eventuali scoperti o franchigie previste in polizza.</p> <p>Nel caso in cui una proposta di transazione di un sinistro dovesse essere rigettata dal Contraente, la Società rimarrà obbligata a risarcire per quel determinato danno l'importo previsto dalla transazione, al netto degli eventuali scoperti o franchigie di polizza.</p> <p><b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	
	<b>Ipotesi A (clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (clausola modificata come sopra)</b>	<b>7 punti</b>

<b>8</b>	<p><b>Cose in consegna e custodia – Art. 2.3 sub m</b></p> <p>E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro ed anno, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.</p> <p><b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	
	<b>Ipotesi A (Euro 150.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (Euro 200.000,00)</b>	<b>3 punti</b>
	<b>Ipotesi C (Euro 250.000,00)</b>	<b>4 punti</b>
	<b>Ipotesi D (Euro 500.000,00)</b>	<b>5 punti</b>

<b>9</b>	<p><b>Danni a cose sollevate, caricate e scaricate</b></p> <p><b>Art. 2.3 – sub n</b></p> <p>E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro/anno, secondo le ipotesi di seguito dettagliate.</p> <p><b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	
	<b>Ipotesi A (Euro 50.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (Euro 100.000,00)</b>	<b>2 punti</b>
	<b>Ipotesi C (Euro 150.000,00)</b>	<b>3 punti</b>
	<b>Ipotesi D (Euro 200.000,00)</b>	<b>4 punti</b>

<b>10</b>	<p><b>Danni da Incendio – Art. 2.3 – sub o</b></p> <p>E' facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro, secondo le ipotesi di</p>	
-----------	---	--

	seguito dettagliate. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (Euro 1.000.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (Euro 2.000.000,00)</b>	<b>3 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi C (Euro 2.500.000,00)</b>	<b>4 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi D (Euro 3.000.000,00)</b>	<b>5 punti</b>

La Società

.....